

| | |
|---------------|--|
| N. TAR | 061 - 2015 |
| N. PROTOCOLLO | 121190 RU del 2.11.2015 |
| MITTENTE | DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI - Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli |
| DESTINATARI | DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE |
| OGGETTO: | Estensione del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese. |

Comunicasi che sulla Gazzetta Ufficiale UE serie L 284 del 30/10/2015 è pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n.2015/1952 della Commissione del 29 ottobre 2015, che, a decorrere dal 31 ottobre 2015, estende il dazio antidumping definitivo (64,3%) istituito dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici TARIC 8102 96 00 20 e 8102 96 00 40.

Il suddetto dazio antidumping deve essere altresì definitivamente riscosso sulle importazioni di cavi di molibdeno, registrate in conformità all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/395 ed all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1225/2009 (v. TAR n.15, prot. n. 31810 RU, dell'11/3/2015). Tale registrazione deve essere quindi ora interrotta.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to Dr.ssa Cinzia Bricca

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”